

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 13 FEBBRAIO 2004.

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 26 MARZO 2007.

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione – 1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, ed al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza che prevenga e riduca il contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19.06.1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione - 1. Le definizioni in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale *dei versamenti*.¹

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.

3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di accertamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

¹ Con deliberazione C.C. n. 18 del 26/03/2007 le parole: "delle dichiarazioni" sono state sostituite con le parole: "dei versamenti".

5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 - Competenza - 1. Competente alla definizione è il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione - 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - Procedimento ad attivazione dell'ufficio - 1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento², può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

² Con deliberazione C.C. n. 18 del 26/03/2007 sono state soppresse le parole: "liquidazione e". Il testo precedente recitava: "dell'attività di liquidazione e accertamento".

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito.

2. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 7 – Invito a comparire per la definizione dell'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 8 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione; tale atto deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del servizio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione avviene tramite l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale dilazionato fino a 8 rate, di pari importo, nel termine massimo di 24 mesi elevabile a 36 mesi se superiore a euro 51.000 delle somme da riscuotere.

5. Competente all'esame dell'istanza è il Responsabile dell'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme rateizzate dovute per il tributo si applicherà un interesse di mora ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art. 10 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova

materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente all'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento di perfezionamento della definizione.

Art. 11 – Riduzione della sanzione - 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione dei tributi sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta o compilazione di richieste validamente formulate dall'Ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 12 – Decorrenza e validità - 1. *Le integrazioni al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 01.01.2007.*³

2. Il presente regolamento, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale

3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.

Art. 13 – Rinvio dinamico - 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

³ Comma sostituito con deliberazione C.C. n. 18 del 26/03/2007. Il testo precedente era il seguente: "1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2004."

INDICE

ART. 1	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
ART. 2	Ambito di applicazione
ART. 3	Competenza
ART. 4	Attivazione del procedimento per la definizione
ART. 5	procedimento ad iniziativa dell'ufficio
ART. 6	Procedimento ad iniziativa del contribuente
ART. 7	Invito a comparire per la definizione dell'accertamento
ART. 8	Atto di accertamento con adesione
ART. 9	Perfezionamento della definizione
ART. 10	Effetti della definizione
ART. 11	Riduzione della sanzione
ART. 12	Decorrenza e validità
ART. 13	Rinvio dinamico